



CREDEMASSICURAZIONI

POLIZZA AUTO

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione
dei veicoli a motore

Altri Veicoli

FASCICOLO INFORMATIVO

Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota informativa comprensiva del glossario e le Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

AVVERTENZA:

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Credemassicurazioni SpA

Capitale interamente versato di euro 14.097.120 - REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586050 - Fax: +39 0522 442041 - www.credemassicurazioni.it - info@credemassicurazioni.it

Nota informativa

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Contratto di assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore.

ALTRI VEICOLI: Autobus, Veicoli Adibiti al Trasporto Cose, Macchine Operatrici e Macchine Agricole.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la garanzia di responsabilità civile da circolazione è possibile richiedere presso gli Intermediari e nel sito Internet di Credemassicurazioni il rilascio di un preventivo gratuito e personalizzato, redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa nonché della formula tariffaria prescelta dal Contraente tra quelle proposte da Credemassicurazioni.

A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni generali

- a) Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A. (di seguito, **Credemassicurazioni**);
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia (Italia)
- c) Recapito telefonico: 800 273336
Fax: 0522 442041
Sito Internet: www.credemassicurazioni.it
Email: info@credemassicurazioni.it
- d) Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/98 (G.U. n. 148 del 27/06/1998), all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 9 (limitatamente al furto), 10, 13 e 17 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata con provvedimento ISVAP n. 1755 del 19/12/2000 (G.U. n. 201 del 28/12/2000) ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a tutti i rischi compresi nel Ramo 9 di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/08 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16, perdite pecuniarie di vario genere, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Autorizzata, con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/10 ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18, assistenza, di cui all'art. 2 c. 3 del D. Lgs. n. 209/2005. Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Credemassicurazioni

Il patrimonio netto di Credemassicurazioni è pari a 7,9 milioni di euro; il capitale sociale è pari a 8,9 milioni e il totale delle riserve patrimoniali è pari a 0,2 milioni. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 112%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA DI RESPONSABILITA' CIVILE

3. Coperture assicurative offerte per la garanzia di responsabilità civile

3.1 Formula tariffaria

La garanzia è prestata nella forma a "Tariffa fissa", il cui importo è precisato in polizza.

3.2 Oggetto della garanzia di responsabilità civile

La garanzia di responsabilità civile tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza della circolazione del veicolo assicurato, come più dettagliatamente indicato all'art. 21 "Oggetto della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste **SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI** della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento del risarcimento. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 4 “Decorrenza della garanzia”;
- 21 “Oggetto della garanzia”;
- 22 “Esclusioni e rivalsa”;
- 29 “Franchigia per coniuge o convivente more uxorio del conducente principale non evidenziato in polizza”;
- 30 “Franchigia per neo-conducente”.

Sono inoltre presenti limitazioni al diritto di rivalsa in talune fattispecie. Consultare in proposito gli articoli 31 “Franchigia per guida in stato di ebbrezza” e 32 “Rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta”.

AVVERTENZA: sono previsti **CASI DI RIVALSA**, in cui Credemassicurazioni, dopo aver risarcito i terzi danneggiati, ha diritto a ripetere dall'Assicurato in tutto o in parte quanto pagato. I casi di rivalsa e le relative limitazioni sono dettagliatamente indicati ai seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 22 “Esclusioni e Rivalse”;
- 29 “Franchigia per coniuge o convivente more uxorio del conducente principale non evidenziato in polizza”;
- 30 “Franchigia per neo-conducente”;
- 31 “Franchigia per guida in stato di ebbrezza”;
- 32 “Rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta”;
- 13 “Denuncia dei sinistri”.

AVVERTENZA: la garanzia è prestata nel limite dei **MASSIMALI** convenuti in polizza, la cui definizione è presente nel glossario sotto riportato. Di seguito si indicano esempi di applicazione del massimale:

- 1) valore del massimale per danni a persone 3.000.000 euro
 - danno provocato per danni a persone 2.000.000 euro
 - importo risarcito 2.000.000 euro
- 2) valore del massimale per danni a persone 3.000.000 euro
 - danno provocato per danni a persone 3.500.000 euro
 - importo risarcito 3.000.000 euro.

Tacito rinnovo - disdetta

Il contratto può essere stipulato sia nella forma “con tacito rinnovo” sia nella forma “senza tacito rinnovo”.

Nel caso di contratto “con tacito rinnovo”, in assenza di disdetta inviata dalle Parti alla scadenza annuale il contratto si rinnova tacitamente.

AVVERTENZA: la disdetta deve essere inviata dal Contraente all'Intermediario o alla sede di Credemassicurazioni mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo telefax almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto. In tal caso non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

Nel caso di contratto “senza tacito rinnovo”, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

Per maggiori dettagli consultare l'articolo 5 delle Condizioni di Assicurazione “Rinnovo tacito del contratto”.

3.2.1 Estensioni della copertura

Sono previste le seguenti estensioni alla garanzia di responsabilità civile obbligatoria disciplinata dalla legge:

- circolazione in aree private;
- danni a cose di terzi trasportati per autotassametri ed autovetture a noleggio con conducente;
- operazioni di carico e scarico.

Per maggiori dettagli si veda l'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione “Oggetto della garanzia”.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

Alcuni soggetti sono esclusi dalla garanzia: si veda in proposito l'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione “Oggetto della garanzia”.

5. Dichiarazioni del Contraente in ordine alle circostanze del rischio

AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l'[art. 1](#) delle Condizioni di Assicurazione "Dichiarazioni inesatte e reticenze relative alle circostanze di rischio".

6. Premi

La periodicità di pagamento del premio è annuale.

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

- bonifico bancario;
- addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A..

Il premio della garanzia di Responsabilità Civile viene determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa. L'importo è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Credemassicurazioni all'Intermediario.

AVVERTENZA: nel caso di cessazione del rischio (a causa di demolizione, cessazione della circolazione o esportazione definitiva all'estero del veicolo di cui all'articolo 103 del Codice della Strada), di furto del veicolo o di risoluzione anticipata del contratto, il Contraente può chiedere a Credemassicurazioni la restituzione del premio corrisposto e non usufruito al netto delle imposte e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Per maggiori dettagli consultare gli artt. 9 "Trasferimento di proprietà del veicolo", 10 "Cessazione del rischio: distruzione o demolizione, esportazione definitiva", 11 "Risoluzione anticipata del contratto" e 24 "Risoluzione del contratto per il furto del veicolo" delle Condizioni di Assicurazione.

7. Informativa in corso di contratto

Credemassicurazioni è tenuta a trasmettere al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, una comunicazione scritta contenente le seguenti informazioni:

- la data di scadenza del contratto;
- le modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del Contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.

Unitamente alla comunicazione viene trasmessa al Contraente l'attestazione dello stato del rischio.

Credemassicurazioni ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri aggiuntivi, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

Sito Internet - Aggiornamenti

Si rinvia al sito internet www.credemassicurazioni.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

8. Attestazione sullo stato di rischio

Credemassicurazioni trasmette al Contraente, almeno trenta giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio.

Alla scadenza del contratto, qualora il Contraente intendesse assicurare il medesimo veicolo presso altra Impresa, dovrà consegnare al nuovo assicuratore l'attestazione dello stato del rischio relativa all'annualità trascorsa.

Nei casi di cessazione del rischio e mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, **il periodo di validità dell'attestazione dello stato del rischio è pari a cinque anni** a decorrere dalla data di scadenza del contratto a cui si riferisce.

9. Recesso

Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto introducendo variazioni tariffarie in aumento, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. Il Contraente potrà recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi all'Intermediario o alla sede di Credemassicurazioni mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo telefax, entro il giorno di scadenza del contratto. In tal caso non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma del Codice Civile.

10. Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile). Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

11. Regime Fiscale

Il premio per la garanzia di Responsabilità Civile è soggetto all'imposta del 12,5% ed al contributo al Servizio Sanitario Nazionale nella misura del 10,5%.

C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Procedura per il risarcimento del danno

Credemassicurazioni provvede alla liquidazione dei sinistri:

- **sulla base della procedura di “risarcimento diretto”, con le modalità previste dall’art. 149 del Codice delle Assicurazioni, in caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati e assicurati per la garanzia responsabilità civile obbligatoria, per i danni al veicolo, nonché alle cose trasportate di proprietà dell’Assicurato o del conducente non responsabile; si applica anche al danno alla persona subito dal conducente non responsabile per lesioni di lieve entità (postumi da lesioni pari o inferiori al 9%). La procedura di “risarcimento diretto” non si applica ai sinistri che coinvolgono veicoli immatricolati all’estero, ciclomotori non soggetti al sistema di targatura ai sensi del D.P.R. 6 marzo 2006 n. 153, in vigore dal 14 luglio 2006 e macchine agricole.**
- sulla base della procedura di “risarcimento del terzo trasportato”: l’art. 141 del Codice delle Assicurazioni prevede che i danni subiti dal trasportato debbano essere risarciti dall’Impresa di assicurazione del veicolo sul quale lo stesso era a bordo entro il massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno nei confronti dell’Impresa di Assicurazione del responsabile civile se il veicolo di quest’ultima è coperto da un massimale superiore a quello minimo. Il terzo trasportato, per ottenere il risarcimento, dovrà promuovere azione nei confronti dell’Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo con le modalità previste dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni sotto riportate.

Quando non siano applicabili le procedure sopra riportate, il danneggiato o gli aventi diritto potranno chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’Assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento secondo quanto previsto dall’art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all’Intermediario oppure alla sede di Credemassicurazioni entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l’Assicurato ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 del Codice Civile).

Ai fini della compilazione della denuncia del sinistro l’Assicurato può avvalersi dell’assistenza del call center di Credemassicurazioni al numero verde 800.273.336, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17,30.

Si rinvia al sito www.credemassicurazioni.it per l’individuazione del centro liquidazione sinistri competente.

Credemassicurazioni è tenuta a formulare congrua offerta per il risarcimento del danno nei termini di seguito indicati:

1. per i sinistri con soli danni a cose:

- entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa, se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato da entrambi i conducenti;
- entro 60 giorni, dalla ricezione della documentazione completa se unitamente alla richiesta viene allegato il “modulo blu” compilato in ogni sua parte e firmato unicamente dal richiedente;

2. per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:

- entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa.

Se il danneggiato dichiara di accettare la somma offertagli, Credemassicurazioni è tenuta al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione di tale comunicazione.

Entro il medesimo termine Credemassicurazioni è tenuta a corrispondere la somma offerta anche nel caso in cui il danneggiato abbia comunicato di non accettare l'offerta. In questo caso la somma corrisposta da Credemassicurazioni è imputata nella liquidazione definitiva del danno.

Se il danneggiato non ha fatto pervenire alcuna risposta, Credemassicurazioni è tenuta a corrispondere al danneggiato la somma offerta, imputata nell'eventuale liquidazione definitiva del danno:

- decorsi quindici giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del Codice delle Assicurazioni
- decorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'offerta, in caso di procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni.

13. Incidenti stradali con controparti estere e con veicolo non assicurato o non identificato

Per la procedura da seguire per il risarcimento dei danni conseguenti ad incidente con un veicolo immatricolato all'estero:

- se il sinistro è avvenuto in Italia, si rinvia alle disposizioni degli articoli 125 e 126 del Codice delle Assicurazioni;
- se il sinistro è avvenuto all'estero, si rinvia alle disposizioni di cui al Capo V - "Risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero" artt. 151 e seguenti del Codice delle Assicurazioni.

Incidenti stradali con veicolo non assicurato o non identificato

In caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta va indirizzata all'Impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada istituito presso la Consap SpA Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Accesso agli atti di Credemassicurazioni

I contraenti, gli assicurati ed i danneggiati possono esercitare il diritto di accesso agli atti nei confronti di Credemassicurazioni a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano (art. 146 del Codice delle Assicurazioni e Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 191/2008).

Sono soggetti all'accesso gli atti contenuti nel fascicolo del sinistro, tra i quali: le denunce di sinistro, le richieste di risarcimento dei soggetti coinvolti, il rapporto delle Autorità intervenute, le dichiarazioni testimoniali (esclusi i riferimenti anagrafici dei testimoni), le perizie, i preventivi e le fatture, le quietanze di liquidazione.

Il diritto di accesso può essere esercitato dall'avente diritto quando siano conclusi i procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che lo riguardano e, in particolare:

1. dal momento in cui l'avente diritto riceve comunicazione della misura della somma offerta a titolo di risarcimento dei danni o dei motivi per i quali Credemassicurazioni non intende fare l'offerta;
2. in caso di mancata offerta o di mancata comunicazione di diniego dell'offerta nei seguenti termini che decorrono dalla data di ricevimento da parte di Credemassicurazioni della richiesta di risarcimento:
 - a) per i sinistri con soli danni a cose:
 - decorsi 30 giorni se il "modulo blu" è firmato da entrambi i conducenti;
 - decorsi 60 giorni, negli altri casi;
 - b) per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso:
 - decorsi 90 giorni .
3. decorsi 120 giorni dalla data del sinistro, in ogni altro caso.

Il diritto d'accesso agli atti si esercita mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo telefax o consegnata a mano alla direzione di Credemassicurazioni o all'ufficio liquidazione sinistri competente ovvero all'Intermediario, indicante gli estremi dell'atto oggetto della richiesta stessa ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione e l'interesse personale e concreto del richiedente.

L'accoglimento della richiesta d'accesso agli atti, ovvero il rifiuto o la limitazione motivati, sono comunicati per iscritto al richiedente entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

In caso di accoglimento la relativa comunicazione deve contenere l'indicazione del responsabile dell'ufficio cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, del luogo in cui è possibile effettuare l'accesso, nonché del periodo di tempo non inferiore a quindici giorni in cui il richiedente può prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese.

15. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto, via posta, al seguente indirizzo: Credemassicurazioni S.p.A. - Funzione REC - Via

Mirabello, 2 - 42122 Reggio Emilia; via fax al numero 0522/442041; via e-mail all'indirizzo: reclami@credemassicurazioni.it.

Per qualsiasi chiarimento relativo all'inoltro dei reclami è possibile contattare il numero verde 800 273336.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**ISVAP – Servizio tutela degli utenti** - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net. o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione "Per il consumatore".

Credemassicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Credemassicurazioni S.p.A.

Giuseppe Rovani



Glossario

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con la garanzia RCA (Sezione II) e il cui interesse è protetto dal contratto di assicurazione per le garanzie diverse dalla RCA.

Carta Verde

Certificato Internazionale di Assicurazione.

Conducente principale

La persona che utilizza maggiormente il veicolo assicurato **ed il cui nominativo viene indicato nella scheda di polizza sulla base delle dichiarazioni del Contraente ai fini della determinazione della tariffa applicabile.**

Coniuge o Convivente more uxorio

Il coniuge o il convivente more uxorio del Conducente principale, risultante dallo stato di famiglia, indicato sulla scheda di polizza, e possibile utilizzatore del veicolo assicurato.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Credemassicurazioni

Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Via Mirabello n. 2, 42122 Reggio Emilia.

Diritto di Rivalsa

Il diritto di Credemassicurazioni ad agire nei confronti dell'Assicurato e del Contraente per ottenere il rimborso delle somme liquidate a terzi, conseguentemente a sinistri relativi alla garanzia RCA, nel caso di limitazioni o esclusioni della stessa.

Franchigia

Somma, contrattualmente stabilita, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico del Contraente.

Incendio

La combustione con fiamma del veicolo assicurato che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta da Credemassicurazioni in caso di sinistro.

Infortunio

L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Intermediario

La persona fisica o giuridica, iscritta nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (R.U.I.) di cui all'art. 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private – D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

Lesione di lieve entità

Lesione temporanea o permanente (pari o inferiore al nove per cento) all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito (art. 139 della Legge).

Massimale

Somma massima liquidabile da parte di Credemassicurazioni a titolo di risarcimento del danno e di spese.

Neo-Conducente

La persona che abbia ottenuto la patente di guida **da meno di cinque anni.**

Nucleo Familiare

L'insieme dei soggetti stabilmente conviventi con l'Assicurato e risultanti dallo stato di famiglia.

Polizza

Il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Credemassicurazioni.

Prezzo d'acquisto

Il prezzo realmente pagato per acquistare il veicolo assicurato, **nei limiti del prezzo di listino e con l'esclusione dei costi per la messa in strada, degli accessori non di serie e degli adattamenti per l'uso professionale.**

Proprietario del veicolo

La persona o la società che risulta intestatario del veicolo al P.R.A. e possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del veicolo.

Responsabilità Principale

Per Responsabilità Principale deve intendersi, nel caso in cui il sinistro coinvolga due veicoli, la responsabilità prevalente attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli stessi. Per i sinistri con più di due veicoli coinvolti, l'ipotesi di responsabilità principale ricorre per il conducente al quale sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito agli altri conducenti.

Responsabilità Paritaria

E' la responsabilità attribuita pro quota ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro quando non sia possibile accertare la Responsabilità Principale.

esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Nella garanzia di tutela legale il sinistro è la controversia.

Tariffa

Raccolta delle basi tecniche utilizzate per il calcolo del premio.

Valore commerciale

E' il valore attribuito dalla rubrica "AUTO NUOVE" e "AUTO USATE" della rivista QUATTORRUOTE al veicolo, compresi tutti gli accessori di serie **e con l'esclusione di aumenti di valore dovuti alla presenza di accessori non di serie. In mancanza di tale quotazione, si avrà riguardo alle quotazioni di altre riviste specializzate nel settore o a quelle risultanti da indagini di mercato.**

I dati contenuti nella Nota informativa sono aggiornati al 30 settembre 2010.

Condizioni di Assicurazione

Sezione I - Norme comuni

Art. 1. Dichiarazioni inesatte e reticenze relative alle circostanze di rischio.

Le dichiarazioni e le reticenze rese dal Contraente con riferimento a circostanze di rischio tali per cui, se Credemassicurazioni le avesse conosciute, non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato a diverse condizioni, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave, secondo quanto previsto all'art. 1892 codice civile.

Qualora tali dichiarazioni siano state rese senza dolo o colpa grave Credemassicurazioni può recedere dal contratto, ad eccezione della garanzia di responsabilità civile autoveicoli, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1893 codice civile.

In ogni caso, anche qualora tali dichiarazioni siano state rese senza dolo o colpa grave e Credemassicurazioni sia comunque tenuta, in virtù della garanzia di responsabilità civile, al pagamento del risarcimento nei confronti del terzo danneggiato sulla base dell'art. 144 della Legge, Credemassicurazioni eserciterà il diritto di rivalsa come previsto dallo stesso art. 144.

Art. 2. Aggravamento di rischio.

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni del rischio rispetto a quanto dichiarato al momento della stipulazione del contratto, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne immediata comunicazione scritta a Credemassicurazioni.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione nei casi e con le modalità previste dall'art. 1898 c.c.

Con riferimento alla garanzia di responsabilità civile, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3. Pagamento del premio.

Il Contraente è tenuto al pagamento del premio convenuto con riferimento alla/e garanzia/e prescelta/e.

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata al momento della sottoscrizione della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze prefissate, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Credemassicurazioni che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

- bonifico bancario;
- addebito su conto corrente bancario presso Credito Emiliano S.p.A..

Con riferimento alla garanzia della responsabilità civile, Credemassicurazioni rilascerà il certificato di assicurazione, il contrassegno e l'eventuale Carta Verde previsti dalle disposizioni in vigore.

Art. 4. Decorrenza della garanzia.

La garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. Tale giorno viene indicato sulla scheda di polizza consegnata al cliente nonché sul certificato di assicurazione.

In caso di mancato pagamento del premio al momento della conclusione del contratto la garanzia decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme restando le scadenze successive contrattualmente stabilite.

Per le rate di premio successive alla prima è concesso il termine di tolleranza di 15 giorni, **trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio, se esso avviene entro sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata di premio sono scaduti, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.**

Art. 5. Rinnovo tacito del contratto.

In mancanza di disdetta data da una delle parti mediante lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax inviati alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza almeno 15 giorni prima della scadenza, il contratto è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Art. 6. Adeguamento del premio alla scadenza del contratto.

Qualora Credemassicurazioni intenda rinnovare il contratto introducendo variazioni tariffarie in aumento, essa è tenuta a comunicare le nuove condizioni di premio al Contraente. Il Contraente

potrà recedere dall'assicurazione mediante comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata o consegnata a mano o a mezzo fax, inviati alla sede di Credemassicurazioni o all'Intermediario presso il quale è stata stipulata la polizza entro il giorno di scadenza del contratto.

Art. 7. Estensione territoriale.

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio della Croazia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra.

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali indicate sulla Carta Verde non siano barrate. Credemassicurazioni è tenuta a rilasciare la Carta Verde.

Art. 8. Carta Verde.

La Carta Verde opera in base alle condizioni ed entro i limiti previsti dalle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria RCA, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza e le esclusioni di cui all'[art. 22](#).

La Carta verde è valida per lo stesso periodo per il quale è stato pagato il premio e decorre dalle ore 24 del giorno indicato sulla stessa.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, **il Contraente è obbligato a restituire a Credemassicurazioni la suddetta Carta. In caso contrario Credemassicurazioni eserciterà diritto di rivalsa per le eventuali somme che dovesse pagare a terzi danneggiati.**

Art. 9. Trasferimento di proprietà del veicolo.

Nel caso di trasferimento della proprietà del veicolo assicurato o della sua consegna in conto vendita, **il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Credemassicurazioni** e dichiarare irrevocabilmente se intenda procedere a:

- **risoluzione del contratto** - a far data dal perfezionamento del trasferimento di proprietà Credemassicurazioni, **dietro consegna dei documenti comprovanti l'assicurazione e il trasferimento di proprietà**, restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, in ragione dei giorni di garanzia residua; nel caso di consegna del veicolo in conto vendita seguita da trasferimento di proprietà, il diritto al rimborso della parte di premio pagata e non goduta decorre dalla data della consegna in conto vendita oppure, se successiva, dalla data di restituzione di contrassegno, Carta Verde e certificato di assicurazione;
- **sostituzione del veicolo** - qualora l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, **chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione legale dei beni**, Credemassicurazioni prenderà atto della variazione e rilascerà i nuovi documenti, procedendo all'eventuale conguaglio del premio in base alla tariffa in vigore sul contratto.

Art. 10. Cessazione del rischio: distruzione o demolizione, esportazione definitiva.

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Credemassicurazioni. Il Contraente dovrà pertanto fornire:

- **in caso di esportazione o distruzione, l'attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;**
- **in caso di demolizione copia del certificato di presa in carico del veicolo rilasciato da un centro di raccolta autorizzato.**

In tali circostanze il cliente dovrà dichiarare irrevocabilmente se intenda procedere a:

- **risoluzione del contratto** - Credemassicurazioni restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, in ragione dei giorni di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma;
- **sostituzione del veicolo** - qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo distrutto o esportato sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà del coniuge in regime di comunione legale dei beni, Credemassicurazioni procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo in base alla tariffa in vigore sul contratto.

In ogni caso il Contraente è tenuto a riconsegnare contestualmente il contrassegno, il certificato di assicurazione e la Carta Verde.

Art. 11. Risoluzione anticipata del contratto.

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto avvenuta a seguito di richiesta del Contraente, Credemassicurazioni restituisce la parte di premio pagata e non goduta, escluse le imposte ed il contributo SSN, relativa al periodo residuo da computarsi dal momento della ricezione della richiesta se accompagnata

dalla restituzione di contrassegno, Carta Verde e certificato di assicurazione. Non è pertanto prevista la sospensione del contratto.

Art. 12. Assicurazione per conto altrui.

L'assicurazione, quando non è stipulata dal proprietario, si intende stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta.

In caso di sinistro spetta al Contraente adempiere agli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato.

L'accertamento e la determinazione dei danni sono vincolanti anche per l'Assicurato.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato al Contraente se non con l'intervento o con il consenso del titolare dell'interesse assicurato (art. 1891 del Codice Civile).

Art. 13. Denuncia dei sinistri.

Con riferimento alla garanzia della responsabilità civile auto la denuncia del sinistro deve essere redatta sull'apposito modulo (modulo blu) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza e al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro. A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, Credemassicurazioni ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in regione del pregiudizio sofferto (art.1915 C.C).

In ogni caso il Contraente o l'Assicurato hanno la possibilità di effettuare la denuncia di sinistro anche tramite comunicazioni con il call center di Credemassicurazioni al seguente numero verde 800.273.336, fermo restando l'obbligo di consegna del modulo di cui al primo comma del presente articolo per la garanzia di responsabilità civile auto.

Art. 14. Determinazione dell'ammontare del danno subito dal veicolo assicurato.

Nel caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo assicurato, **il danno è pari al valore commerciale del veicolo senza tenere conto delle conseguenze per il mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi.**

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'ammontare del danno, determinato con i criteri indicati nei successivi commi, sia uguale o superiore al valore commerciale del veicolo.

Il danno parziale è dato dal costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte **senza tener conto di alcun degrado**, fatta eccezione per pneumatici, batterie e parti meccaniche soggette ad usura.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'IVA ove l'Assicurato la tenga a proprio carico.

Art. 15. Valore a nuovo.

A parziale modifica di quanto previsto all'articolo precedente, e limitatamente alle autovetture ad uso privato, Credemassicurazioni, in caso di sinistro che provochi la perdita totale del veicolo che si verifichi nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, indennizza il prezzo di acquisto del veicolo, escluso, quindi, qualsiasi aggiornamento intervenuto nel prezzo di listino medesimo.

Art. 16. Riparazioni, sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate.

L'Assicurato è tenuto a non provvedere alle riparazioni prima che Credemassicurazioni abbia avuto modo di accertare i danni o abbia prestato il suo consenso all'effettuazione delle riparazioni, fatta eccezione per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina.

L'Assicurato è comunque tenuto a conservare le tracce e i residui del sinistro ai fini dell'accertamento del danno da parte di Credemassicurazioni.

Credemassicurazioni ha altresì la facoltà di far eseguire direttamente in officine di sua fiducia, le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire lo stesso, o le sue parti, anziché pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il contro valore. In questi casi, l'importo della franchigia previsto in polizza resta a carico dell'Assicurato.

Art. 17. Pagamento dell'indennizzo.

In caso di sinistro, Credemassicurazioni corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di contratto, **sotto deduzione della franchigia** menzionata in polizza.

In caso di perdita totale, qualora il valore commerciale del veicolo, determinato ai sensi dell'[art.14](#), sia pari o inferiore alla franchigia, Credemassicurazioni riconoscerà comunque un indennizzo pari al valore commerciale.

Credemassicurazioni pagherà la somma concordata entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di liquidazione sottoscritto.

Art. 18. Rinuncia al diritto di surrogazione.

Credemassicurazioni rinuncia nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo, dei trasportati e dei familiari dell'Assicurato, all'esercizio dell'azione di surrogazione previsto dall'art. 1916 del Codice Civile.

Relativamente alla garanzia Infortuni, Credemassicurazioni rinuncia all'azione di cui sopra nei confronti di chiunque.

Art. 19. Oneri a carico del Contraente.

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri e contributi stabiliti per legge sono a carico del Contraente.

Art. 20. Rinvio alle norme di legge.

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e i regolamenti vigenti.

Sezione II - Condizioni relative alla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli

Art. 21. Oggetto della garanzia.

Credemassicurazioni assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in contratto.

L'assicurazione copre anche:

- a) la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree private;
- b) nel caso di traino di rimorchio: la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del rimorchio agganciato al veicolo descritto in polizza, ma non la responsabilità per danni cagionati a terzi dal rimorchio staccato dalla motrice, assicurato ai sensi del successivo punto c);
- c) nel caso di rimorchio: la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi, comunque, i danni cagionati alle persone occupanti il rimorchio. La garanzia è altresì operante sulla base dell'assicurazione sia del rimorchio sia della motrice per i danni provocati a terzi nei territori di Spagna, Germania, Francia e Grecia;
- d) nel caso di veicoli destinati a scuola guida in base alla carta di circolazione: la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- e) nel caso di autotassametri, autovetture date a noleggio con conducente o ad uso pubblico: i danni a cose di terzi trasportati. Credemassicurazioni assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del Proprietario e del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed agli oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;
- f) per i veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione: la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, **esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna**; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerate terzi.

Nei casi di cui ai precedenti punti d), e), f) - non compresi nell'assicurazione obbligatoria - **il massimale convenuto è destinato anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle sopra richiamate estensioni.**

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Soggetti esclusi.

L'assicurazione, ai sensi dell'art. 129 della Legge, non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato né i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- 1) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- 2) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedano abitualmente al loro mantenimento;

3) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto 2).

Art. 22. Esclusioni e rivalsa.

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o il veicolo non è guidato dal proprietario o da un suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. C.S. 30 Aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Credemassicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni al danneggiato previste dalla citata norma.

Art. 23. Cessione del contratto.

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo il contratto di assicurazione può essere ceduto all'acquirente. In tal caso il Contraente è tenuto a comunicare a Credemassicurazioni l'avvenuta cessione.

Credemassicurazioni, previa restituzione del certificato e del contrassegno e della Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di nuovo contratto a favore dell'acquirente, mantenendo immutata la classe di merito fino alla scadenza prevista nel contratto intestato al cedente e rilasciando al contempo all'acquirente il nuovo certificato, il contrassegno e la Carta Verde.

Il nuovo contratto a favore dell'acquirente del veicolo mantiene la stessa scadenza prevista nel contratto del cedente e si estingue alla sua naturale scadenza. Credemassicurazioni non rilascerà l'attestazione sullo stato del rischio.

Art. 24. Risoluzione del contratto per il furto del veicolo.

In caso di furto del veicolo, il Contraente deve darne notizia a Credemassicurazioni fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

Il contratto è risolto a decorrere dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità. I danni causati dalla circolazione del veicolo dal momento della risoluzione del contratto in poi sono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, ai sensi dell'art. 283 della Legge.

Il Contraente ha diritto al rimborso del rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione al netto delle imposte e del contributo SSN.

Art. 25. Obbligo informativo in occasione di ciascuna scadenza annuale.

Credemassicurazioni trasmette al Contraente una comunicazione scritta (Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006) almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, contenente le seguenti informazioni:

- la data di scadenza del contratto;
- le modalità di esercizio della disdetta contrattuale da parte del Contraente;
- indicazioni in merito al premio di rinnovo della garanzia.

Art. 26. Attestazione sullo stato del rischio.

In allegato alla comunicazione scritta di cui all'[art. 25](#), Credemassicurazioni invia al Contraente un documento che contiene:

- la denominazione dell'impresa di assicurazione;
- il nome o denominazione o ragione sociale o ditta del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio o del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la formula tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;

- la classe di merito di provenienza, quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva e la classe di merito di assegnazione CU, nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- il numero dei sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Principale verificatisi negli ultimi cinque esercizi;
- il numero e la relativa percentuale di responsabilità dei sinistri pagati, anche parzialmente, con Responsabilità Paritaria verificatisi negli ultimi cinque esercizi;
- la firma dell'assicuratore.

Qualora il Contraente sia persona diversa dal Proprietario del veicolo, Credemassicurazioni rilascia a quest'ultimo un duplicato su richiesta, senza applicazione di costi. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria.

In caso di richiesta ai sensi dell'articolo 134, comma 1-bis, della Legge, Credemassicurazioni trasmette al Contraente, entro quindici giorni dalla richiesta, l'attestazione sullo stato del rischio relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso.

Qualora in corso di contratto si sia verificata una delle seguenti circostanze: furto del veicolo assicurato, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, e il periodo di osservazione risulti concluso, Credemassicurazioni invia al Contraente la relativa attestazione aggiornata. Lo stesso avviene nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione del contratto di cui all'art. 9.

Credemassicurazioni non rilascia l'attestazione nel caso di:

- **contratti che abbiano avuto durata inferiore all'anno;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale per i quali non si sia concluso il periodo di osservazione.**

Art. 27. Gestione delle vertenze.

Credemassicurazioni assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Credemassicurazioni non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 28. Formule tariffarie.

La garanzia è prestata nella forma a "Tariffa fissa", il cui importo è precisato in polizza.

Art. 29. Franchigia per coniuge o convivente more uxorio del conducente principale non evidenziato in polizza.

Qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato il coniuge o il convivente more uxorio del conducente principale e questi non risulti indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare a Credemassicurazioni l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 1.500,00.

Credemassicurazioni rinuncia all'applicazione della franchigia nel caso in cui

- il Contraente sia una società ed il conducente non risulti indicato in polizza;
- il veicolo sia affidato alla persona sopracitata per emergenze connesse a gravi esigenze di salute di persone.

Art. 30. Franchigia per neo-conducente.

Qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un neo-conducente, e cioè un soggetto in possesso della idonea patente di guida da meno di cinque anni, e questi non risulti indicato in polizza, il Contraente è tenuto a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 1.500,00.

In ogni caso la franchigia non si applica nel caso in cui:

- il Contraente sia una società ed il conducente non risulti indicato in polizza;
- il neo-conducente si trovi alla guida del veicolo per emergenza connessa a gravi esigenze di salute di persone.

Art. 31. Franchigia per guida in stato di ebbrezza.

A parziale deroga dell'art. 22, qualora al momento del sinistro si trovi alla guida del veicolo assicurato un conducente in stato di ebbrezza, il Contraente è tenuto a rimborsare a Credemassicurazioni l'importo del risarcimento corrisposto al terzo danneggiato nei limiti della franchigia di Euro 3.000,00.

La suddetta franchigia non si applica nel caso in cui il veicolo assicurato sia dato in uso dalla società proprietaria o locataria (leasing) a dipendenti o collaboratori anche occasionali a meno che l'ente proprietario fosse a conoscenza dello stato del conducente.

Art. 32. Rivalsa se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta.

A parziale deroga dell'art. 22, Credemassicurazioni rinuncia all'azione di rivalsa nel caso di sinistro causato da conducente in possesso di patente scaduta purché successivamente rinnovata alle stesse condizioni di validità e prescrizioni precedentemente esistenti, e comunque idonea a condurre veicoli della medesima categoria di quello coinvolto nel sinistro.

Fa eccezione il caso in cui il mancato rinnovo sia imputabile alle conseguenze subite dal conducente nel sinistro.

I dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione sono aggiornati al 30 settembre 2010.

**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti (1).

Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (2)

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano - dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti (3) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (4) - e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.

Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (5) strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (6), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituiti nella c.d. "catena assicurativa" (7).

Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali

Le chiediamo di esprimere il consenso nella specifica sezione prevista nella proposta di assicurazione o nel contratto, oppure nell'apposito modulo, per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società al fine di rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.

Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari (8); il consenso riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti effettuati da tali soggetti.

Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente informativa. Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati barrando una delle caselle riportate nel modulo di proposta di assicurazione.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati (9) dalla nostra Società - titolare del trattamento - solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati - in Italia o all'estero - per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa.

Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche all'estero - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (10); lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (11).

Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso Credemassicurazioni S.p.A., Gestione Clienti, Via Mirabello n. 2, 42100 Reggio Emilia, tel. 0522 586060, fax 0522 442041, e-mail assicurazioni@credemassicurazioni.it (12).

(edizione 07/2006)

Credemassicurazioni SpA
Il Direttore Generale**NOTE**

1) Come previsto dall'art. 13 del Codice (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

2) La "finalità assicurativa" richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC(2002)9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

3) Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario, ecc.); coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro, ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consorzi propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici (v. nota 7, sesto e settimo trattino).

4) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

5) Cioè dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

6) Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

7) Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; legali; periti (indicati nell'invito); autofficine (indicate nell'invito o scelte dall'interessato); centri di demolizione di autoveicoli;

- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri (indicate nell'invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela Legale (indicata nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall'interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti (v. tuttavia anche nota 10);

- società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);

- ANIA - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 - Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;

- organismi consorzi propri del settore assicurativo - che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati -, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):

- assicurazioni r.c. auto e natanti: Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto - CID (Piazza S. Babila, 1 - Milano), per la gestione della Convenzione per l'indennizzo diretto, che impegna le imprese assicuratrici aderenti a risarcire, nell'interesse e in nome di ogni altra impresa partecipante, i propri assicurati r.c. auto per sinistri imputabili a soggetti assicurati presso ogni altra impresa aderente, ottenendone successivamente il rimborso da quest'ultima; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l. (Corso Venezia, 8 - Milano), il quale gestisce e liquida i sinistri provocati in Italia da veicoli immatricolati in Stati esteri, garantisce le "carte verdi" emesse dalle imprese assicuratrici socie, garantisce il rimborso dei sinistri causati all'estero da veicoli immatricolati in Italia non assicurati o assicurati presso imprese assicuratrici poste in liquidazione coatta amministrativa;

- assicurazioni vita: Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati - CIRT (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita tarati, per l'acquisizione di dati relativi ad assicurati e assicurandi e il reciproco scambio degli stessi dati con le imprese assicuratrici consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati, per finalità strettamente connesse con l'assunzione dei rischi vita tarati nonché per la riassicurazione in forma consortile dei medesimi rischi, per la tutela dei diritti dell'industria assicurativa nel settore delle assicurazioni vita rispetto alle frodi; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati (Via dei Giuochi Istmici, 40 - Roma), per la valutazione dei rischi vita di soggetti handicappati;

- CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 - Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile r.c. auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita; commissari liquidatori di imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;

- ISVAP - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma);

- nonché altri soggetti, quali: UIC - Ufficio Italiano dei Cambi (Via IV Fontane, 123 - Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 - Roma), ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione (Via Caraci, 36 - Roma), il quale, in base all'art. 226 cod. strad., gestisce l'Archivio nazionale dei veicoli e l'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; CONSOP - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 - Roma), ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216; Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 - Roma), ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 - Roma), INPDAl (Viale delle Province, 196 - Roma), INPGI (Via Nizza, 35 - Roma) ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 - Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF.; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

8) I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società dei Gruppi a cui appartiene la nostra Società, (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.

L'elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.

9) Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

10) Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (v. nota 7, secondo trattino).

11) Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

12) L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.

L'elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo agevole anche nel sito internet www.credemassicurazioni.it